

**Osservazioni alla procedura di VIA concernente "Deposito Costiero di Rigassificazione di GNL nel Comune di Crotona aerea industriale ex C.O.R.A.P. entro il termine dell'avviso al pubblico, di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art.13, comma 5, lettera e) del D.Lgs. 152/2006**

Al fine di chiarire a noi stessi a cosa ci si riferisce e quali sono i diritti e le obbligazioni interessati dall'odierna procedura di VIA, come premessa alle presenti osservazioni, di seguito breve rimando, non certo esaustivo, a norme che in vario modo regolano il procedimento in corso.

Innanzitutto si richiama l'Art. 13 D.Lgs. 152/2006, comma 4 che così statuisce:

"Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale...".

Poi, ai sensi all'articolo 10, comma 3 sempre del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 lo studio preliminare ambientale deve contenere: "...la valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., qualora il progetto o i possibili impatti derivanti dalla sua realizzazione, interessino, anche parzialmente o indirettamente aree SIC-ZSC-ZPS afferenti al sistema della Rete Natura 2000. In questi casi la valutazione di incidenza si esplica secondo gli aspetti definiti nell'Allegato G del predetto D.P.R. n. 357/1997."

Ancora, secondo le disposizioni di cui alla n. 3 dell'articolo 22 e all'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nello SIA deve essere effettuata una disamina del progetto contenente almeno le seguenti informazioni:

*"a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;*

*b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;*

*c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;*

*d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;*

*e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;*

*f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.*

*4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.*

*5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:*

*a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;*

*b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;*

## SI CHIEDE

il rigetto dell'ipotesi progettuale ai sensi del PRINCIPIO EUROPEO DI PRECAUZIONE recepito nell'ordinamento italiano nel D.Lgs n. 152/2006 all'art. 301, così come anche statuito da recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2495/2015 che afferma: *"ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche quando i danni siano poco conosciuti o solo potenziali; tale è il caso in cui le misure prospettate dal proponente un progetto in sede di valutazione di impatto ambientale, al fine di far fronte a fattori di pericolo, siano state espresse in chiave puramente probabilistica, e pertanto non risulti acquisita una prova, dotata di un grado adeguato di attendibilità, della sicurezza dell'opera progettata e dell'insussistenza del rischio della produzione di conseguenze diverse da quelle stimate dal proponente medesimo. Il principio di precauzione ambientale comporta l'obbligo delle autorità amministrative competenti di stabilire una tutela anticipata rispetto alla fase di applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione. Tale anticipazione, è del pari legittima in relazione ad un'attività potenzialmente pericolosa, idonea a determinare rischi che non sono oggetto di conoscenza certa, compresa l'ipotesi di danni che siano poco conosciuti o solo potenziali; rispetto ad una situazione di tal genere, il principio di precauzione impone che l'autorità amministrativa interessata ponga in essere un'azione di prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche."*

Crotone, 05/10/2023


In fede

Dott. Vincenzo Garrubba

### Sottoscrittori

Associazione Comitato di Quartiere  
"Per Margherita" APS  
Presidente Sebastiano Aloia

**COMITATO DI QUARTIERE**  
**"PER MARGHERITA"**  
Via delle Spighe, 9 - 88900 Crotone  
C.F. 91061860796



Firmato digitalmente da: GARRUBBA VINCENZO  
Data: 05/10/2023 19:43:36